

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI CREMONA ED IL COMUNE DI CREMA PER LA RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA', DI CUI ALL'ART. 142, CO. 12-BIS, DEL D.LGS. N. 285/1992.**

**TRA**

la Provincia di Cremona, di seguito denominata Provincia, codice fiscale ....., rappresentata da....., nato a... il ....., il quale interviene nella sua qualità di ..... *pro-tempore*

**E**

Il Comune di Crema, di seguito denominato Comune, codice fiscale ....., rappresentato da....., (..), nato a.....il ....., il quale interviene nella sua qualità di..... *pro-tempore*

**PREMESSO CHE:**

- la sicurezza stradale rappresenta uno dei principali obiettivi della Provincia e del Comune, che sono impegnati da tempo ad una serie di studi e di azioni mirate alla diminuzione dell'incidentalità e della mortalità stradale e a migliorare la fruibilità delle strade provinciali e comunali;
- in questi anni le due Amministrazioni hanno realizzato una serie di azioni volte a migliorare la conoscenza dei dati e, conseguentemente, l'approccio alla complessità del fenomeno dell'incidentalità, con la raccolta di informazioni e dati principali, oggettivi e soggettivi, concernenti ogni singolo sinistro;
- che presso la Prefettura di Cremona è stato istituito l'Osservatorio della Sicurezza stradale a cui partecipano, tra gli altri, la Provincia di Cremona ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle polizie locali, i cui scopi sono la promozione ed il coordinamento delle iniziative di prevenzione, la raccolta e diffusione dei dati dell'incidentalità, oltre che il monitoraggio dei medesimi;
- l'obiettivo di concentrare ogni azione per rendere più sistematico, coordinato e condiviso l'approccio alla sicurezza stradale è un elemento prioritario nelle valutazioni di ogni situazione della viabilità dei territori di competenza;
- si ritiene un dovere delle Amministrazioni far ricorso a tutti quegli strumenti, non solo di informazione e di educazione alla sicurezza stradale, ma anche maggiormente persuasivi e coercitivi, idonei a ridurre l'incidentalità, influenzando il comportamento degli utenti della strada, al fine di indurli a diminuire la velocità mediante un rafforzamento del sistema di controllo e di sanzionamento, atteso che la specifica analisi del livello di pericolosità di alcuni tratti stradali ha dimostrato la sostanziale estraneità dell'infrastruttura (o di parte di essa) quale causa dominante per gli incidenti avvenuti, collocando, viceversa, la velocità al primo posto fra le cause con incidente con esito anche mortale;
- sulla base di tali presupposti il Comune in data 29 Gennaio 2015 ha chiesto l'autorizzazione alla Provincia di Cremona ad installare una apparecchiatura elettronica del tipo "Gatsometer GTC-GS11" di controllo e di sanzionamento al Km 35+100, lato sx, della Tangenziale Sud di Crema in un tratto oggetto di alcuni gravi incidenti, anche mortali, nei quali la velocità dei veicoli coinvolti ha avuto un ruolo determinante nella gravità dei danni riportati;
- l'autorizzazione richiesta fa riferimento ad una preventiva autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Cremona in data 19/12/2013 – Fasc. n.5816/2013 C.S. – Area III, con prot.n. 0052603;
- la Provincia in data 09/02/2015 con provvedimento n. 58 – Posizione n. 64458, prot. n.14968, ha rilasciato l'autorizzazione richiesta al Comune;

- la Provincia stabilisce annualmente con proprio atto le modalità di utilizzo dei proventi derivanti dagli introiti delle sanzioni stradali.

ATTESO CHE:

- l'art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) stabilisce:
  - al comma 12-bis, che: *"I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti."*
  - al comma 12-ter, che: *"Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno"*.
  - al comma 12-quater, che: *"Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei Conti"*.
- la normativa sopra richiamata è stata completata con la previsione di cui all'art. 25 della L. 29 luglio 2010, n. 120 che:
  - al comma 2, affida ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell'Interno e sentita la conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, la definizione delle modalità di versamento dei proventi agli enti interessati, di cui al citato comma 12-bis dell'art. 142 del Codice della Strada;
  - al comma 3, stabilisce che *"le disposizioni di cui al comma 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992... si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2"*.

DATO ATTO CHE:

- l'art. 4-ter, co. 16 del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, ha stabilito che *"il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".*
- la circolare prot. 17909 del 24/12/2012 del Ministero dell'Interno, secondo la quale l'eventuale mancata emanazione del decreto interministeriale sopra citato *"non preclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 del Codice della Strada che entrano automaticamente in vigore"*;

RITENUTO importante, in via transitoria ed in attesa della emanazione di detto decreto, definire consensualmente con i Comuni, a mezzo di apposito protocollo, termini, modalità e condizioni circa la ripartizione degli introiti secondo lo spirito di lealtà e mutua collaborazione cui devono essere improntati i rapporti e le relazioni tra enti ed, in particolare, tra Provincia e Comuni;

TANTO PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Art. 1

##### PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### Art. 2

##### OGGETTO DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo ha ad oggetto la definizione dei criteri di riparto e delle modalità di versamento dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, ai sensi e per gli effetti del comma 12 bis dell'art. 142 del D.Lgs. 285/1992, aggiunto dall'art. 25, co. 1 lett. d) della L. 120/2010.

Saranno soggette alle modalità e ai criteri di riparto di seguito indicati le somme a tale titolo introitate a decorrere dalla data di effettiva messa in funzione delle apparecchiature di rilevazione di velocità.

#### Art. 3

##### PUNTO DI INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA'

I proventi di cui all'art. 2 sono relativi alle violazioni accertate con il dispositivo installato sulla SP. N.415 "S.P. CR EX S.S. N.415 Paullese" (tangenziale Sud ) al km.35+100, lato sx, nel territorio del Comune di CREMA.

#### Art. 4

##### OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna

- a mantenere perfettamente funzionante il dispositivo di cui all'articolo precedente;
- ad eseguire tutte le fasi di accertamento delle violazioni e del procedimento sanzionatorio, così come previste dalle norme vigenti;
- ad installare e a sostituire, qualora necessario, la segnaletica indispensabile all'attività di accertamento della velocità di cui al presente protocollo;
- a stabilire annualmente con proprio atto le modalità di utilizzo dei proventi derivanti dagli introiti delle sanzioni stradali.

#### Art. 5

##### CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

I proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell'Interno e sentita la conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, si concorda che saranno ripartiti tra il Comune e la Provincia, secondo i seguenti criteri:

- a) oggetto di riparto sono i proventi effettivamente incassati;
- b) alla Provincia viene riconosciuto il 50% degli importi incassati al netto:
  - delle spese di procedimento e notifica sostenute dal Comune e poste a carico del trasgressore nella misura indicata sul verbale;
  - di una percentuale determinata nel 19% quale riconoscimento al Comune dell'attività istruttoria, gestionale e manutentiva facente capo al funzionamento del sistema di rilevazione.

#### Art. 6

##### MODALITA' E TEMPI DI VERSAMENTO DEI PROVENTI

I proventi, derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, sono versati dal Comune alla Provincia secondo le seguenti modalità:

- I semestre gennaio – giugno: versamenti entro il mese di agosto;
- II semestre luglio– dicembre: versamenti entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
- i proventi spettanti alla Provincia devono essere versati sul conto di tesoreria unica intestato all'Amministrazione Provinciale.

#### Art. 7

##### OBBLIGHI DELLA PROVINCIA

La Provincia destina gli importi introitati dal Comune a finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale attraverso il potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere di protezione, la sistemazione del manto stradale delle strade provinciali ed interventi a tutela degli utenti deboli, la realizzazione di interventi di miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale, nonché di interventi puntuali infrastrutturali finalizzati alla risoluzione di criticità specifiche.

La Provincia si impegna al rilascio tempestivo al Comune, in caso di sostituzione e/o di nuova installazione delle apparecchiature, della necessaria autorizzazione per eseguire i connessi lavori di sostituzione e/o di installazione dei dispositivi e della segnaletica prevista.

#### Art. 8

##### OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

Il Comune si impegna a fornire alla Provincia due rendiconti semestrali - al 30 giugno e al 31 dicembre - da inviare, rispettivamente, entro il mese di agosto ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo, il quale contenga i seguenti dati:

- numero sanzioni emesse nel semestre di riferimento;
- numero sanzioni riscosse con indicazione dell'importo totale incassato;
- numero sanzioni riscosse coattivamente, riferite a quelle accertate con l'indicazione degli interessi maturati e del totale globale del periodo.

#### Art. 9

##### FORME DI CONSULTAZIONE

Le Parti concordano, su iniziativa di ciascuna di esse e, comunque, almeno una volta l'anno, di incontrarsi per la verifica dell'attuazione del presente protocollo nonché per la risoluzione di eventuali criticità emerse.

La riunione potrà, altresì, nel caso si ritenesse di interesse generale, avere carattere collegiale ed essere estesa a tutti i Comuni della Provincia che hanno sottoscritto un protocollo conforme al presente.

Art. 10

VALIDITA' E DURATA DELLA CONVENZIONE

Il presente protocollo ha validità fino all'entrata in vigore del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell'Interno e sentita la conferenza Stato - Città e Autonomie locali, di cui alle premesse.

Art. 11

SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1 lettera b) tariffa parte seconda allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131 trattandosi di prestazioni di servizi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

Per la Provincia

---

Per il Comune

---